
CENTRO SPECIALIZZATO SCALE PER INTERNI

COMUNE DI LIVORNO

Area IV – Assetto del Territorio

Ufficio Edilizia Privata

Regolamento Edilizio

CAPO IV – DEFINIZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE

ART. 19 - DEFINIZIONI EDILIZIE ED URBANISTICHE

SOPPALCHI

Superficie di calpestio con altezza massima non superiore a m. 2,40, avente almeno un lato aperto ed una superficie non superiore al 50% del locale interessato, fermi restando i requisiti di abitabilità del locale sottostante; i soppalchi possono essere costruiti esclusivamente per la realizzazione di locali accessori o di locali per servizi igienici. La superficie relativa non costituisce quantità da verificare ai fini del calcolo della SLP.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, i soppalchi realizzati in locali destinati ad ambienti di lavoro devono possedere i seguenti requisiti:

- 1) essere costruiti con strutture resistenti ai carichi di lavoro che devono sostenere;
- 2) avere profondità del piano di calpestio inferiore a 2,5 volte la minore delle due altezze risultanti dalla suddivisione in soppalco;
- 3) avere altezza minima non inferiore a 2,20 m. per uso deposito senza presenza di lavoratori;
- 4) non presentare delimitazioni verticali, anche trasparenti, dei volumi che vengono a crearsi con la realizzazione del soppalco, garantendo così il mantenimento dell'ambiente unico.

TECNO SCALA

CENTRO SPECIALIZZATO SCALE PER INTERNI

CAPO IX - NORME RELATIVE ALL'INTERNO DEI FABBRICATI

ART. 55 – SCALE : FORMA E DISPOSIZIONE

Negli edifici ad uso abitazione la larghezza minima netta delle scale non potrà essere inferiore a m. 0,80; nel caso di scale condominiali, detta larghezza non dovrà essere inferiore a m. 1,20.

Nella costruzione delle scale dovranno essere osservate le norme di cui al D.M. 14.6.1989 n. 236 e le norme antincendio. In ogni caso, non è consentito l'accesso a unità immobiliari esclusivamente attraverso ascensori o altri mezzi meccanici.

Le scale che servono più di due piani, terreno compreso, dovranno essere ventilate ed illuminate direttamente dall'esterno; inoltre, dovranno essere munite di solido parapetto di altezza non inferiore a m. 1,00.

Le altre, potranno essere illuminate anche mediante apposito lucernario, purchè di superficie non minore a quella di $\frac{1}{4}$ del vano e munito di aperture sufficienti per la ventilazione diretta dall'esterno.

ALLEGATO A

INDIRIZZI TECNICI DI IGIENE EDILIZIA PER I LOCALI E GLI AMBIENTI DI LAVORO

Scale e parapetti.

I parapetti e le scale fisse a gradini, destinate al normale transito negli ambienti di lavoro, devono essere realizzati in conformità alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La pavimentazione delle scale deve essere antiscivolo.

Fermo restando quanto sopra, sono ammesse le scale a chiocciola esclusivamente per accedere a locali accessori, non utilizzati come depositi funzionali all'attività e che non comportano presenza di personale.

Le scale a chiocciola devono inoltre garantire una pedata superiore a cm 30 nella linea di passo.